

N. R.G. 502/2009



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Diego Di Marco	Presidente
dott.ssa Melania Bellini	Consigliere
dott.ssa Antonella Palumbi	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **502/2009** promossa da:

FELICIANI ENRICO (avv. Enrico Pisanu)

IMPUGNANTE

contro

CALIOLO NICOLA (avv. Zaira Cicoria)

IMPUGNATO

e

TREVI MARCO

IMPUGNATO CONTUMACE

IN PUNTO A: impugnazione di lodo

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 16.3.2009 FELICIANI ENRICO, socio della Filfer s.r.l., conveniva in giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Bologna CALIOLO NICOLA e TREVI MARCO, anch'essi soci della Filfer s.r.l., così proponendo impugnazione e chiedendo la nullità parziale del lodo reso *inter partes* in Rimini, in data 15.12.2008, dall'Arbitro Unico avvocato Pier Giorgio Tentoni, in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 7 del Patto Parasociale sottoscritto dalle parti stesse in data 4.7.2005.

L'Arbitro Unico, definitivamente pronunciando, rigettava la domanda di risarcimento del danno formulata dai soci Feliciani Enrico e Trevi Marco nei confronti del terzo socio Calioło con condanna dei primi, in solido tra loro, al pagamento del compenso arbitrale, delle spese amministrative e di segreteria



del giudizio arbitrale nonché alla refusione delle spese per la difesa della controparte.

L'Arbitro riteneva sussistente l'inadempimento del Calioło all'art. 4 del Patto Parasociale, stante il rifiuto di quest'ultimo di effettuare il finanziamento di € 10.000,00 a favore della società, ma respingeva la domanda risarcitoria avanzata dai soci ricorrenti, ritenendo non dimostrato il danno dedotto (asserito pagamento da parte dei primi due della somma dovuta dal terzo) e non consentito, in assenza di prova sull'an il ricorso ai criteri equitativi di liquidazione del *quantum* del pregiudizio; di conseguenza, l'Arbitro riteneva di poter porre a carico del Feliciani e del Trevi la totalità delle spese del giudizio arbitrale.

L'impugnante FELICIANI chiedeva dichiararsi la nullità parziale del lodo e pronunciarsi compensazione integrale delle spese di lite del procedimento arbitrale.

Si costituiva tempestivamente in giudizio CALIOLO NICOLA chiedendo di rigettare l'impugnazione del lodo.

Rimaneva contumace TREVI MARCO.

All'udienza del 9.2.2016 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica ex art 190 c.p.c..

Preliminarmente, si rileva che, trattandosi di arbitrato proposto successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006, ad esso è applicabile l'art. 829 c.p.c. nella versione attualmente vigente. A tale riguardo questa Corte si è già espressa (ex multis, r.g. 695/2009) in conformità alla pronuncia della Suprema Corte (di cui all'ord. n. 21205/2013), disattendendo il contrario orientamento e rilevando che dalla chiarezza del dato testuale dell'art. 27 comma 4° del d.lgs. n. 40/2006 e dall'esame comparato dei commi 3 e 4 del medesimo art. 27 d.lgs. cit. si evince l'applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti arbitrali introdotti in epoca successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006 ma la cui convenzione d'arbitrato è stata stipulata precedentemente, in quanto altrimenti risulterebbe privo di senso il dettato normativo di cui al 4° comma dell'art. 27 d.lgs. cit..

In ogni caso, la questione non ha sostanziale rilievo nel caso di specie, in quanto le ragioni della spiegata impugnazione del lodo sono riconducibili ad un'ipotesi ammissibile alla stregua di entrambe le normative applicabili, ante e post riforma.

Parte attrice deduce, infatti, a sostegno della domanda di nullità parziale del lodo, la violazione dell'art. 829, 1° comma, n. 11 c.p.c., per contenere il lodo disposizioni contraddittorie: l'impugnante sostiene che la condanna degli attori FELICIANI e TREVI al pagamento di tutte le spese di lite presupporrebbe la totale soccombenza di questi e sarebbe, quindi, in contrasto con l'accertato inadempimento della controparte CALIOLO.

Il motivo è infondato.

Il vizio di contraddittorietà delle disposizioni di cui all'art. 829 1° comma n. 11 c.p.c. sussiste solo qualora il lodo contenga contraddizioni tra le diverse parti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano nullità, può tuttavia assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'"iter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (da ultimo, Cass. n. 11895/2014).

Nel caso di specie, la regolazione delle spese del procedimento operata dall'Arbitro in dispositivo è in linea e consequenziale con la soccombenza degli attori affermata in motivazione, mentre le ragioni che hanno condotto all'affermazione di tale soccombenza sono incensurabili, attenendo al merito del



giudizio arbitrale (oggetto solo dell'eventuale fase rescissoria) e risultando pertanto estranee all'ambito del dedotto motivo di nullità del lodo e, di conseguenza, della presente fase rescindente del giudizio di impugnazione della decisione arbitrale.

L'impugnazione del lodo va pertanto rigettata; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (DM 55/2014, valori medi per causa avente valore € 14.217,00).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da **FELICIANI ENRICO** nei confronti di **CALIOLO NICOLA e TREVI MARCO (contumace)**, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

I – rigetta l'impugnazione del lodo;

II – dichiara tenuto e condanna **FELICIANI ENRICO** alla refusione in favore di **CALIOLO NICOLA** delle spese di lite, che liquida in € 3.777,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14.6.2016

Il Consigliere estensore
dott.ssa Antonella Palumbi

Il Presidente
dott. Diego Di Marco

